



Ordinamento giudiziario

***“Unpacking the courts”*: prevenzione e reazione agli attacchi all’indipendenza dei giudici di Simone Pitto**

Brevi riflessioni a partire dal Convegno “Giudice e stato di diritto”

di Simone Pitto

9 aprile 2024

Sommario: 1. Introduzione – 2. Indipendenza dei giudici e stato di diritto – 3. Bersagli e custodi – 4. Rule of law, CEDU e Consiglio d’Europa – 5. L’indipendenza dei giudici come valore fondante dell’Unione europea – 6. La Consulta e l’espansione del principio dell’indipendenza del giudice – 7. Alcune osservazioni di chiusura

1. Introduzione

Il presente scritto muove dalle riflessioni su indipendenza e imparzialità delle corti svolte dai relatori del Convegno “Giudice e stato di diritto”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura il 20.10.2023 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica, i cui atti sono stati recentemente raccolti nel volume “Il giudice e lo stato di diritto. Indipendenza della magistratura e interpretazione della legge nel dialogo tra le Corti”,

Milano Giuffré, 2024[1].

I lavori del convegno si sono focalizzati su un tema di particolare attualità: il significato odierno dell'indipendenza delle corti a livello nazionale ed europeo e il suo valore per lo stato di diritto [2].

In una società libera e democratica, l'indipendenza della magistratura rappresenta per i cittadini la prima garanzia di una decisione giudiziaria fondata esclusivamente sulla legge[3] e dell'uguaglianza effettiva di tutti d'innanzi alla stessa[4]. Autonomia e l'indipendenza della magistratura, inoltre, costituiscono un baluardo a protezione del principio della separazione dei poteri. Sono infatti naturalmente orientate ad evitare che le decisioni del giudice risultino condizionate da interessi politici, personali o logiche di carattere maggioritario estranee a quelle del solo diritto[5].

Tali garanzie rappresentano l'eredità del costituzionalismo liberaldemocratico inteso come processo di progressiva limitazione del potere[6] e di affermazione di un nucleo di diritti inviolabili dell'individuo[7], i quali trovano nella giurisdizione la sede privilegiata per la loro protezione di fronte ad eventuali limitazioni e lesioni, anche da parte dei pubblici poteri[8].

In questo quadro, uno degli elementi di più attuale interesse rispetto ai temi del convegno riguarda le minacce all'indipendenza delle corti e le relative misure di reazione. Le recenti vicende di regressione democratica che hanno caratterizzato alcune esperienze di democrazie c.d. illiberali nel cuore dell'Europa ed il conseguente tentativo di “impacchettare le corti” nazionali e costituzionali[9], hanno contribuito a riportare la tematica al centro delle preoccupazioni delle istituzioni unionali e della giurisprudenza delle corti europee[10]. Vicende centrali anche negli interventi del convegno dei Lincei svolti dalla Presidente emerita della Corte costituzionale Marta Cartabia, dalla Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Siofra O'Leary, dal Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea Koen Lenaerts, dalla Presidente uscente della Consulta Silvana Sciarra e dal Presidente della Scuola Superiore della Magistratura Giorgio Lattanzi[11].

2. Indipendenza dei giudici e stato di diritto

Il concetto di stato di diritto ha subito un'evoluzione dall'originaria visione ottocentesca di mera soggezione dello Stato al diritto da esso emanato, come osservato da Natalino Irti nell'intervento di apertura del convegno[12]. Dall'indicare un modello, inedito per l'epoca, di Stato contrapposto

a quello assolutistico e fondato sulla soggezione dei poteri pubblici alla legge e la separazione di quegli stessi poteri, lo stato di diritto si è così via arricchito di significati ulteriori. Tra questi, il controllo giurisdizionale garantito da giudici indipendenti a garanzia delle libertà individuali [\[13\]](#), attuato anche nei confronti dei poteri pubblici ma anche la prevedibilità del diritto [\[14\]](#).

Si può osservare che l’indipendenza dei giudici risulta centrale in tutte le principali (e non sempre pienamente sovrapponibili) declinazioni esistenti in altri contesti giuridici del lemma concettuale dello stato di diritto, quali i concetti di *rechtsstaat* [\[15\]](#), *état de droit* [\[16\]](#), *estado de derecho* e *rule of law* [\[17\]](#).

L’indipendenza della magistratura, d’altra parte, assume un valore peculiare all’interno dello stato di diritto. Per usare le parole di Giuliano Amato, tale valore si coglie considerando che «il cuore vero del costituzionalismo» risiede proprio in «quella dialettica *iurisdictio/gubernaculum*, in cui prese corpo il limite al potere e quindi la stessa *rule of law*» [\[18\]](#).

Lo stato di diritto, rimasto a lungo oggetto di interesse solo per gli studiosi, come osserva la Presidente emerita Marta Cartabia, è tornato in tempi più vicini a noi fortemente al centro della vita pubblica, sia a livello nazionale, sia europeo e internazionale. Lo dimostrano i numerosi interventi e moniti preoccupati di istituzioni come la Commissione europea ma anche il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia, promotori di diverse raccomandazioni a vari Stati proprio sul rispetto dello stato di diritto.

Desta particolare interesse, inoltre, il discorso del Segretario Generale delle Nazioni Unite citato dall’ex Presidente della Consulta [\[19\]](#), secondo il quale saremmo di fronte ad un declino dei valori fondanti della *rule of law* a livello globale. Valori da molti considerati come acquisiti, tanto sono scolpiti nelle fondamenta della tradizione giuridica liberaldemocratica, ma che risultano minacciati, da più fronti, anche in ordinamenti che si ispirano dichiaratamente al principio democratico.

Lo stato di diritto risulta sotto attacco da parte di regimi restii ad accettare la limitazione delle proprie prerogative da parte del giudiziario e intenzionati a sovvertire i meccanismi legali che garantiscono ai giudici di svolgere le proprie funzioni. È accaduto in Polonia, fra l’altro, con la “cattura” della Corte costituzionale da parte della compagine governativa guidata dal partito Diritto e Giustizia (PiS) e le modifiche alle norme dell’ordinamento giudiziario tese a realizzare pensionamenti anticipati di magistrati sgraditi. Ma anche in Ungheria, con le modifiche sull’accesso in magistratura, le promozioni e i trasferimenti tesi a penalizzare e isolare la magistratura indipendente [\[20\]](#). O ancora in Israele, dove la proposta di una discussa riforma

della giustizia – da molti considerata lesiva delle prerogative della magistratura – aveva dato avvio ad un’ondata di proteste prima dei drammatici recenti eventi dell’ottobre 2023 e della successiva *escalation* militare[21]. Tra gli altri esempi che residuano, si può citare anche il recente e forse meno esplorato caso della Romania[22].

Le minacce non sono del tutto inedite ma l’elemento che le rende particolarmente insidiose si apprezza con particolare riguardo all’utilizzo dei nuovi e potenti mezzi dell’era della comunicazione digitale che, alimentando *fake news* e disinformazione, contribuiscono all’inasprimento del clima. A ciò si aggiunge che, in molti casi, bersagli di tali “attacchi digitali” sono stati direttamente i magistrati. Ciò è avvenuto ancora in Polonia con il tentativo di raccogliere dati sull’appartenenza ad associazioni, fondazioni e gruppi d’opinione finalizzati alla creazione di un bollettino pubblico (*Biuletyn Informacji Publicznej*), in seguito dichiarato contrario al GDPR e al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 7 della Carta di Nizza in una recente decisione della Corte di Lussemburgo[23].

3. Bersagli e custodi

L’emersione di modelli democratici illiberali si accompagna quindi a crescenti tensioni nei rapporti istituzionali e ad attacchi che hanno come obiettivo privilegiato i giudici e la loro indipendenza. Si tratta di fenomeni non solo circoscritti all’area europea e piuttosto eterogenei quanto alle modalità e alla gravità. Nella bipartizione proposta dalla Presidente emerita Marta Cartabia si distinguono in primo luogo i tentativi di “*court-packing*” perpetrati attraverso un indebolimento dei giudici e delle garanzie della loro indipendenza[24]. Vari sono gli esempi di questo genere: si possono citare gli interventi sulle nomine per allargare l’influenza delle componenti politiche maggioritarie, l’anticipazione dell’uscita dei magistrati sgraditi attuata tramite misure di pensionamento o retrocessioni di carriera o ancora l’intervento sulle disposizioni che regolano il funzionamento interno delle corti e le maggioranze necessarie alle deliberazioni[25].

Una seconda categoria di attentati all’indipendenza del giudiziario individuata verte più direttamente sui poteri e le funzioni dei giudici e trova il proprio bersaglio privilegiato nel controllo di legittimità costituzionale. Vi rientrano i tentativi di limitare il vaglio delle corti costituzionali a determinati atti ovvero a specifici vizi, ovvero di intervenire sulle norme che regolano il funzionamento dei tribunali costituzionali[26]; ma anche, più in generale, le misure volte a sterilizzare le potenzialità dello strumentario a disposizione dei giudici di legittimità

costituzionale. Ne è un esempio il tentativo di limitare il vaglio di ragionevolezza sulle leggi attuato recentemente in Israele[27].

Se è vero che l'indipendenza delle corti rappresenta uno degli elementi fondamentali dello stato di diritto, o *rectius* dello stato costituzionale europeo di diritto, sotto altra prospettiva, va considerato che i giudici possono assumere anche un ruolo da custodi del sistema[28].

In primo luogo, le componenti fondanti dello stato di diritto, tra cui le garanzie di indipendenza del giudiziario, la separazione dei poteri e la tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi risultano di norma tutelate nei testi delle costituzioni nazionali. Tali disposizioni, dunque, possono essere invocate nell'ambito dei meccanismi di controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge limitativi dell'indipendenza della magistratura[29].

Ma gli strumenti a disposizione delle corti, almeno nel contesto europeo, non si limitano ai meccanismi di controllo giurisdizionale e costituzionale propri del solo contesto nazionale. I giudici europei, infatti, possono contare sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea a presidio dei valori fondanti dello stato di diritto tutelato dall'art. 2 del TUE[30]. Proprio con riguardo alle vicende polacche e ungheresi, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dimostrato il proprio ruolo di interlocutore privilegiato per autorità giurisdizionali nazionali in sofferenza siccome minacciate nelle proprie prerogative di indipendenza. La giurisprudenza evolutiva della CGUE, inoltre, ha progressivamente affinato gli strumenti di *enforcement* dei valori fondamentali dell'Unione[31].

Alla Corte di Lussemburgo si affianca ancora il Consiglio d'Europa e, soprattutto, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto le lesioni all'indipendenza della magistratura e della *rule of law* alle garanzie procedurali di cui all'art. 6 CEDU. Accanto a questi meccanismi di tutela, dei quali si dirà di più nelle pagine seguenti, si accostano naturalmente gli strumenti giurisdizionali di cui dispongono i giudici come individui, grazie ai quali possono reagire agli eventuali attacchi diretti e lesivi delle proprie libertà costituzionali.

4. *Rule of law*, CEDU e Consiglio d'Europa

L'intervento della Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Siofra O'Leary ha fornito una panoramica completa della presenza dello stato di diritto nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e nel sistema della CEDU. Il rispetto della *rule of law*, innanzitutto, rappresenta uno dei principi costitutivi l'appartenenza degli Stati al Consiglio d'Europa, come

testimoniato dall'art. 3 dello Statuto di tale organo[32]. Gli stessi principi animano del resto in larga parte le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, il suo art. 6[33].

Nella relazione della Presidente O'Leary risulta di particolare interesse la riflessione sui problematici contorni definitivi della poliedrica nozione di *rule of law*, punto di convergenza di visioni del diritto anche piuttosto distanti tra i diversi Stati aderenti al Consiglio d'Europa[34]. Proprio in virtù di queste criticità definitorie assume maggior importanza il lavoro svolto dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, comunemente nota come Commissione di Venezia. La “*checklist*” sulla *rule of law* elaborata dalla Commissione[35], infatti, rappresenta un riferimento giuridico e culturale primario per enucleare le componenti minime del principio valevoli per gli Stati parte del Consiglio d'Europa. Ad avviso della Commissione di Venezia, in sintesi, sono cinque gli elementi fondamentali della *rule of law*: (i) legalità, (ii) certezza del diritto, (iii) prevenzione dell'abuso o dell'uso improprio dei poteri; (iv) uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione e, infine, (v) l'accesso alla giustizia. Per ogni componente sono altresì indicate alcune sottocomponenti. Tra queste, la prima sottocomponente del principio dell'accesso alla giustizia è proprio l'indipendenza della magistratura, a sua volta vagliata tramite la verifica dell'indipendenza dell'ordine giudiziario nel suo complesso, nonché dei singoli giudici. Tra le altre sottocomponenti relative all'accesso alla giustizia vi sono, ancora, il controllo di costituzionalità delle leggi ed il giusto processo (*fair trial*). La garanzia di quest'ultimo tramite la sottoposizione di reclami e ricorsi ad un «tribunale indipendente e imparziale» è del resto espressamente sancita anche dall'art. 6 CEDU.

Proprio sulle garanzie del giusto processo si sono incentrate alcune delle principali pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo dedicate allo stato di diritto nel sistema della CEDU e all'indipendenza della magistratura. A partire dal caso *Golder v. Regno Unito* del 1975[36], richiamato dalla Presidente O'Leary[37], la Corte rigetta una lettura del principio della *rule of law* come formula meramente retorica, ammettendo invece la sua rilevanza quale ausilio ermeneutico nell'interpretazione della Convenzione.

Ma la Corte europea dei diritti dell'uomo non si esime dall'entrare direttamente nell'arena della garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice quando questa risulta minacciata, come dimostrano alcuni recenti casi. Su tutti, i numerosi giudizi che coinvolgono il reclutamento dei giudici e altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario in Polonia[38].

Nella recentissima decisione *Wałęsa c. Polonia* del 23 novembre 2023[39], la Corte di Strasburgo ha nuovamente condannato la Polonia per la violazione di diverse disposizioni della CEDU, tra

cui proprio l'art. 6. La decisione origina da una denuncia per diffamazione proposta dall'ex Presidente polacco Lech Wałęsa, premio Nobel per la pace e leader di *Solidarność*, accusato di aver collaborato con i servizi di sicurezza[40]. La Corte europea ha negato la natura di giudice indipendente e imparziale della Camera di Controllo Straordinario e degli Affari Pubblici istituita presso Corte Suprema polacca che aveva esaminato l'appello straordinario proposto nel caso Wałęsa avverso la decisione di condanna di primo grado. La Camera polacca è stata ritenuta priva delle garanzie di imparzialità dell'art. 6 CEDU, tra l'altro, in ragione della sua composizione, del ruolo del procuratore generale (che nel sistema polacco è anche ministro della giustizia) e in relazione al principio di certezza del diritto[41]. Significativamente, anche tenuto conto della presenza di oltre 400 giudizi pendenti nei confronti della Polonia in argomento, il caso *Wałęsa* è stato considerato dalla Corte alla stregua di una sentenza pilota[42]. Si riconoscono infatti violazioni sistemiche dal punto di vista delle garanzie della *rule of law* che si traducono in ripetute violazioni dell'art. 6 CEDU, con un chiaro messaggio alle autorità polacche ed un complesso di indicazioni relative alle aree in cui sono necessari interventi per ripristinare lo stato di diritto[43].

In altri casi, quali *Baka c. Ungheria*, ulteriori disposizioni della CEDU, come gli articoli 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 10 (libertà di espressione), sono state utilizzati come presidi a tutela di turbative dell'indipendenza dei giudici[44]. La Corte ha messo in relazione tali disposizioni con interferenze da parte di poteri politici passibili di incidere sull'autonomia dei giudici. Come osservato dalla Presidente O'Leary, la Corte fornisce così una risposta perentoria di fronte al possibile effetto paralizzante offerto dai tentativi di sanzionare i giudici per la partecipazione al dibattito pubblico.

In nuce, se è vero che la Convenzione e la Corte non prescrivono un solo modello uniforme e generale per i sistemi giudiziari nazionali, la centralità dei principi della *rule of law* nell'impianto della CEDU richiede in ogni caso l'adozione di garanzie concrete per proteggere l'indipendenza giudiziaria e la separazione dei poteri, la cui mancanza può comportare la violazione delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

5. L'indipendenza dei giudici come valore fondante dell'Unione europea

La giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo sullo stato di diritto e l’indipendenza delle Corti pare presentare derive in parte sovrapponibili, come evidenziato dal Presidente della Corte di Giustizia Koen Lenaerts nella propria relazione[\[45\]](#). L’indipendenza del potere giudiziario, sancita nella maggioranza delle costituzioni degli Stati membri dell’Unione europea, costituisce un elemento di precipua importanza anche per i rapporti e la fiducia tra gli Stati membri. Si deve infatti considerare la forte integrazione raggiunta tra i sistemi giudiziari dei diversi sistemi europei, favorita dai regolamenti che ormai da decenni garantiscono il mutuo riconoscimento delle decisioni ed altre forme di cooperazione giudiziaria alla base, ad esempio, del mandato d’arresto europeo[\[46\]](#). Tali istituti si reggono sulla fiducia riposta da ciascuno Stato membro sul rispetto delle garanzie minime di imparzialità, indipendenza delle corti e tutela dei principi del giusto processo facenti parte delle tradizioni costituzionali comuni da parte degli altri Stati.

Si colloca proprio in questo contesto la decisione dei giudici portoghesi citata dal Presidente Lenaerts, considerata un “momento costituzionale” di fondamentale importanza nell’applicazione del principio di indipendenza giudiziaria[\[47\]](#). Il Presidente Lenaerts richiama un dibattito attualissimo nel diritto costituzionale europeo che vede proprio nella partita giocata sulla *rule of law* e la condizionalità al bilancio dell’UE una nuova possibile fase costituzionale per l’Unione[\[48\]](#).

La Corte ha in particolare ricondotto l’articolo 19 del Trattato sull’Unione Europea – e segnatamente il riferimento all’obbligo degli Stati di stabilire i rimedi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto unionale – ai valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato e, in particolare, alla garanzia dello stato di diritto [\[49\]](#). Nell’ottica della CGUE, in altre parole, l’indipendenza giudiziaria è vista anche come una forma di protezione dei valori fondanti dell’Unione.

Un altro ambito ove è stata evidenziata la centralità dell’indipendenza delle corti nazionali nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo è quello della cooperazione in materia penale. Le fattispecie più ricorrenti riguardano il mandato d’arresto europeo (MAE). Va richiamata, a questo riguardo, la giurisprudenza sulle c.d. circostanze eccezionali: elementi insuperabili che minano quella fiducia presunta tra autorità giurisdizionali degli Stati membri impedendo di dar seguito ad un MAE in ragione di gravi carenze degli organi giudiziari nazionali[\[50\]](#). I tribunali di alcuni Stati membri hanno così ritenuto opportuno inoltrare rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia per evitare di diventare complici involontari nella violazione dei principi di indipendenza del giudiziario alla base della *rule of law* in caso di cooperazione giudiziaria con

autorità giurisdizionali polacche.

Ancora, nel caso *LM*^[51], una corte irlandese aveva proposto un rinvio pregiudiziale dubitando di poter dare esecuzione ad un MAE richiesto da autorità polacche in presenza di timori circa la violazione dello stato di diritto e dell’indipendenza dei giudici nel paese^[52]. In quell’occasione, la Corte di Giustizia ha ribadito l’obbligo di tutte le autorità giudiziarie degli Stati membri di garantire il rispetto dei valori comuni europei e ricondotto in capo alle corti nazionali il dovere di valutare in concreto la presenza di violazioni dello stato di diritto^[53]. Secondo la Corte, più nel dettaglio, l’autorità giurisdizionale nazionale dovrà valutare “l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, connesso a una mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato membro, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in quest’ultimo Stato”^[54].

La lezione della giurisprudenza della Corte di giustizia, sotto altro profilo, si coglie non solo rispetto all’affermazione di garanzie a presidio dei valori fondanti dell’Unione in materia di *rule of law* e indipendenza del giudiziario ma anche laddove la Corte mette in guardia di fronte al rischio di una loro successiva alterazione o *diminutio*. La dottrina della c.d. “non regressione” ha così fatto frequentemente ingresso nelle decisioni dei giudici di Lussemburgo, i quali hanno ricordato la necessità degli Stati membri di non compiere passi indietro negli impegni assunti in relazione all’amministrazione della giustizia, pena il rischio di apertura di procedure di infrazione^[55].

6. La Consulta e l’espansione del principio dell’indipendenza del giudice

Le Corti europee possono dunque giocare un ruolo di rilievo nel vigilare sul rispetto dei principi dello Stato di diritto in materia di indipendenza del giudiziario. Ma tali principi, come si è detto, non possono che trovare nella rigidità costituzionale e nel controllo di costituzionalità delle leggi da parte dei giudici costituzionali le primarie e più immediate difese. L’intervento della Presidente Sciarra^[56], in tale prospettiva, ha così evidenziato il ruolo svolto della Corte costituzionale italiana nell’interpretazione dei valori costituzionali rilevanti per lo stato di diritto e nella loro armonizzazione con la normativa europea e le letture ermeneutiche offerte da autorità sovranazionali, nel segno di quel dialogo tra corti ormai consolidato da tempo^[57].

Nel suo discorso, la Presidente uscente della Consulta ha sottolineato la centralità della presenza di indicatori trasparenti e non estemporanei per individuare il livello di aderenza allo stato di diritto. Vi rientrano, oltre alla *checklist* sopra richiamata, la relazione sullo stato di diritto della Commissione Europea ed il rapporto del segretario generale del Consiglio d'Europa. Questi indicatori, uniti agli approdi ermeneutici delle Corti europee, costituiscono preziosi ausili per i giudici nazionali al fine di compiere quella valutazione sul rispetto della *rule of law* anche ai fini della cooperazione giudiziaria eurounitaria.

L'indipendenza dell'autorità giudiziaria viene così a costituire un prerequisito per qualsiasi giudice che intenda intervenire nel sistema multilivello di protezione dei diritti ovvero beneficiare dei meccanismi di cooperazione giudiziaria e dialogo tra corti a livello europeo[58].

Tali principi possono estendersi anche al sistema di cooperazione tra consigli giudiziari e, in particolare, al CCEJ (*Consultative Council of European Judges*), organo consultivo del Consiglio d'Europa e all'ENCJ (*European Networks of Councils for the Judiciary*)[59]. Quest'ultimo, peraltro, ha mostrato l'intenzione di applicare detti principi alla lettera, escludendo il Consiglio Nazionale della magistratura polacco dalla Rete europea dei consigli di giustizia in ragione del venir meno delle fondamentali garanzie di indipendenza del giudiziario[60].

Meccanismi di questo tipo – osserva la Presidente Sciarra – concorrono a creare una sinergia tra corti e consigli giudiziari che consente un controllo “tra pari” per garantire il rispetto dell'indipendenza dei giudici, considerata un prerequisito per ogni corte nazionale che intenda dialogare con le Corti europee[61].

In tale contesto, anche la Corte costituzionale italiana si è fatta partecipe di questi sforzi sinergici a presidio dell'indipendenza dei giudici. La Corte ha riconosciuto la centralità dell'indipendenza nel sistema costituzionale a partire da sé stessa: la Consulta ha infatti affermando che, alla luce delle attribuzioni della Corte come “altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano” [62], devono essere “assicurate sotto ogni aspetto – anche nelle forme esteriori – la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità”[63]. Nella medesima decisione, la Corte ha aggiunto che “[u]na tale esigenza, per l'appunto, è testualmente affermata nell'art. 137 della Costituzione, laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire – tra l'altro – “le garanzie di indipendenza dei giudici”. La Consulta ricorda in questa pronuncia anche la lungimiranza della scelta dei Costituenti di sottoporre le guarentigie dell'indipendenza della Corte costituzionale alla protezione ulteriore offerta dal procedimento aggravato previsto per la legge costituzionale. L'importanza di tale primaria garanzia si apprezza muovendo lo sguardo oltre confine e

pensando all’“impacchettamento” della Corte costituzionale polacca da parte della maggioranza guidata dal PiS, avvenuta – diversamente dal caso ungherese – a costituzione invariata[64].

Sotto altro profilo, la Consulta si è fatta promotrice dell’espansione del principio dell’autonomia e dell’indipendenza del giudiziario e dell’armonizzazione tra le disposizioni della CEDU, l’interpretazione della Corte di Strasburgo e le norme costituzionali interne[65]. Ha così supportato una lettura dell’indipendenza funzionale del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge in combinato disposto con le previsioni dell’art. 47 della Carta di Nizza e dell’art. 6 CEDU[66].

Altro contesto nel quale l’indipendenza del giudice è frequentemente comparsa nella giurisprudenza del giudice costituzionale italiano è quello delle norme sull’ordinamento giudiziario, rispetto alle quali la Corte ha chiarito la portata del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Nella sentenza 50/1970 richiamata dalla Presidente Sciarra, la Corte esclude la violazione del principio per il caso in cui la pronuncia del giudice si fondi non direttamente su una disposizione di legge bensì su un’altra decisione[67]. Nella sentenza n. 263/1991, ancora, l’art. 101 Cost. è utilizzato per ribadire l’indipendenza del giudice all’interno dello stesso ordinamento giudiziario, arricchendo e specificando il principio della distinzione tra magistrati solamente in base alle funzioni ricoperte di cui all’art. 107 Cost.

Va anche ricordata la giurisprudenza sull’accesso in magistratura, ove la Consulta riconduce l’accesso tramite concorso di cui all’art. 106 proprio alle garanzie dello stato di diritto e, in particolare, alla separazione tra funzione giurisdizionale e altri poteri dello Stato[68].

La Corte italiana ha in effetti coperto quasi l’intero ventaglio delle fattispecie di possibile rilevanza del principio dell’indipendenza del giudice descritte nei precedenti paragrafi con riguardo alla giurisprudenza delle Corti europee. Lo si apprezza con ulteriore riguardo alla fissazione del punto di equilibrio tra diritti fondamentali, prerogative e doveri dei magistrati. In relazione alla partecipazione a partiti politici, così, la Corte ha affermato la necessità di equilibrio e misura nella garanzia della libertà di manifestare le proprie idee, limitando le forme di partecipazione sistematica e continuativa ma comunque garantendo a tutti i magistrati il diritto alla libera espressione[69].

Parimenti presente nella giurisprudenza del giudice delle leggi è il nesso tra funzione giurisdizionale indipendente e stato di diritto, espresso tra l’altro nella sentenza n. 127/2022. In tale occasione, la Corte ha affermato che “prescrizioni restrittive degradanti per la persona, per quanto previste dalla legge e necessarie a perseguire il «fine costituzionalmente tracciato» che le

giustifica (sentenza n. 219 del 2008), non possono sfuggire alla riserva di giurisdizione, perché esse, separando l'individuo o un gruppo circoscritto di individui dal resto della collettività, e riservando loro un trattamento deteriore, portano con sé un elevato tasso di potenziale arbitrarietà, al quale lo Stato di diritto oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato alla obiettiva applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialità”.

Il quadro giurisprudenziale così tratteggiato delinea, quindi, una nozione ampia di indipendenza del giudice scolpita dalla Consulta tra le righe degli artt. 101 e ss. della Costituzione e prova della piena aderenza dell'ordinamento costituzionale ai principi dello Stato di diritto[70].

7. Alcune osservazioni di chiusura

Nel contesto giuridico contemporaneo, le corti hanno assunto un ruolo crescente, specialmente in questioni come i nuovi diritti, la bioetica e le sfide della tecnologia[71]. Tale ruolo è reso anche più difficile dall'accresciuta complessità dell'attività ermeneutica giudiziale, favorita dalla pluralità di fonti di riferimento, dall'integrazione sovranazionale e dalla tendenza alla specializzazione delle discipline giuridiche emergenti[72]. Il processo di integrazione delle corti nell'ambito nel sistema unionale ha incrementato inoltre i casi in cui il giudice può discostarsi dalla legge nazionale, consentendo la disapplicazione del diritto interno contrario a quello unionale.

L'attuale ruolo del giudice accresce però la sua esposizione ed il rischio di conflittualità, sia più “fisiologiche”, per l'adeguamento della dialettica tra poteri negli ordinamenti costituzionali, sia più propriamente patologiche. Riguardo a queste ultime, non pare casuale che i primi “mattoni” dell'edificio democratico che i regimi illiberali tentano di smantellare siano proprio i presidi dell'indipendenza dei giudici, al fine di arginare i possibili ostacoli al disegno di ridefinizione della vita pubblica da questi propugnato. Si coglie così l'importanza, in ottica di prevenzione, della presenza nei testi costituzionali di riserve di legge non troppo ampie ovvero di rinforzate, come quella prevista dalla nostra Costituzione per la Corte costituzionale a salvaguardia delle guarentigie di indipendenza dei giudici.

Sotto altro profilo, le corti – e in particolare quelle costituzionali – si pongono come custodi della garanzia dello stato di diritto e rappresentano i primi soggetti in grado di reagire di fronte alle sue violazioni.

Non sono però le sole: gli altri “anticorpi” forniti dal diritto dell’Unione consentono di rispondere a possibili regressioni democratiche e lesioni dei principi dello stato di diritto con strumenti sempre più sofisticati[73]. La giurisprudenza sviluppata dalle corti europee sul punto e richiamata a più voci durante il convegno e nei relativi atti, oltre a rappresentare un prezioso supporto per i casi più gravi, consente di diffondere una visione integrata dei valori comuni in tema di *rule of law*, attraverso la quale andranno lette ed interpretate le disposizioni nazionali.

L’indipendenza del giudice, onnipresente nelle diverse declinazioni che assume lo stato di diritto, rappresenta la primaria garanzia di un giudizio imparziale e dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, come sottolineato, fra l’altro, nell’intervento del Presidente Lattanzi[74]. Le limitazioni all’indipendenza del giudiziario, pertanto, costituiscono oggetto di interesse non solo con riguardo al principio della separazione dei poteri ma anche, più direttamente, per la vita di tutti i consociati.

Nell’ottica della prevenzione di possibili lesioni all’indipendenza del giudice, come sottolineato dalla Presidente Cartabia, assume così particolare rilievo la diffusione della cultura della difesa dei valori dello stato di diritto anche presso la società civile ed il suo mantenimento, in uno sforzo che deve costituire un impegno costante[75].

[1] G. LATTANZI, M. MAUGERI, G. GRASSO (a cura di), *Il giudice e lo stato di diritto. Indipendenza della magistratura e interpretazione della legge nel dialogo tra le Corti*, Milano, 2024, reperibile in open access nel sito web della Scuola Superiore della Magistratura

[2] I lavori integrali del Convegno sono parimenti disponibili sul [canale YouTube della Scuola Superiore della Magistratura](#).

[3] In ottemperanza al principio di legalità e alla soggezione del giudice soltanto alla legge di cui al nostro art. 101 Cost.

[4] Così ponendosi in relazione anche col principio di legalità. In argomento si vedano le sempre attuali considerazioni di A. PIZZORUSSO, *Principio democratico e principio di legalità*, in *Questione giustizia*, 2, 2003.

[5] Sul punto si vedano le considerazioni finali di [G. CASCINI, *Quello che serve davvero per la giustizia, in Giustizia Insieme*](#), 18 novembre 2023.

[6] Già l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, peraltro, affermava che “ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”. In argomento, G. ROLLA, *L'organizzazione costituzionale dello Stato*, Milano, 2007.

[7] Cfr. J. HABERMAS, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Londra, 1992. Si veda anche L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali*, Torino, 2020.

[8] S. Holmes, *Constitutions and constitutionalism*, in M. ROSENFELD, A. SAJO, *The Oxford Handbook of comparative constitutional law*, Oxford, 2012, 189 ss.

[9] L'espressione “packing” riferita alle corti è diffusa nella letteratura scientifica anglosassone. Cfr. *ex multis*, M.K. LEVY, *Packing and unpacking state courts*, in *Wm. & Mary L. Rev.*, 61, 2019, pp. 1121 ss.

[10] L. PECH, K.L. SCHEPPELE, *Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU*, in *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 2017

[11] Gli interventi dei presidenti delle Corti sono stati preceduti da relazioni introduttive svolte da Raffaele Sabato, Marisaria Maugeri e Gianluca Grasso, mentre i lavori sono stati aperti dal Presidente dell'Accademia dei Lincei Roberto Antonelli.

[12] Cfr. N. IRTI, *Le ragioni del tema*, in G. LATTANZI, M. MAUGERI, G. GRASSO (a cura di), cit., 7 ss. Si veda anche in argomento [L. FERRAJOLI, *Sul futuro dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, in Jura Gentium*](#), 2005.

[13] C. FUSARO, A. BARBERA, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2018, 37 ss.

[14] Sul quale Natalino Irti si è diffusamente soffermato durante la propria relazione, richiamando il noto aneddoto del Mugnaio di Sans Souci. N. IRTI, cit., 7.

[15] Cfr. E. BERTOLINI, *Indipendenza e autonomia della magistratura senza un organo di autogoverno: il modello tedesco*, in *DPCE Online*, 4, 2020, 4995 ss.

[16] Si vedano J. CHEVALLIER, *L'état de droit*, Paris, 1994, M.J. REDOR, *De l'état legal a l'état de droit: l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française, 1879-1914*, Paris, 1992.

[17] Nell'impossibilità di entrare nel merito delle complesse sfaccettature delle diverse versioni del principio in questa sede, si rinvia, *ex multis*, a R. TARCHI, *L'approdo europeo del Rule of Law. Riflessioni introduttive e di sintesi*, in R. TARCHI, A. GATTI (a cura di), *Il rule of law in Europa*, Genova, 2023, R. BIN, *Rule of Law e ideologie*, in G. PINO, V. VILLA (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Bologna, 2016, 38 ss. Come osservato da [G. AMATO](#), peraltro, è importante notare nell'espressione anglosassone la centralità della legge come *prius* rispetto alla costruzione statale. Inverso è invece l'ordine logico della dottrina tedesca e francese, recepito anche dalla dottrina italiana, che vede lo stato autolimitare sé stesso attraverso la legge.

[18] G. AMATO, *Passato, presente e futuro del costituzionalismo*, in *Nomos*, 2, 2018.

[19] M. CARTABIA, *I giudici e lo stato di diritto*, in G. LATTANZI, M. MAUGERI, G. GRASSO (a cura di), cit., 14.

[20] J. SAWICKI, *Democrazie illiberali? L'Europa centro-orientale tra continuità apparente della forma di governo e mutazione possibile della forma di Stato*, Milano, 2018; M.A. ORLANDI, *La “democrazia illiberale”. Ungheria e Polonia a confronto*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2019, 167.

[21] Cfr. L. PIERDOMINICI, *La riforma della giustizia israeliana: cronache dall'ultima frontiera costituzionale*, in *Giustizia Insieme*, 31.3.2023.

[22] Cfr. G. VOSA, *Sulla problematica tutela dello Stato di diritto nell'Unione europea: spunti di diritto costituzionale e comparato a partire dal “caso Romania”*, in *DPCE Online*, 4, 2022, 1886 ss.

[23] Cfr. Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), sentenza del 5 giugno 2023, C-204-21 Commissione europea contro Repubblica di Polonia, sulla quale, si consenta il rinvio (per meri richiami) a [S. PITTO, *Judicial Independence Under Siege in Poland. The Last Landmark Ruling by the ECJ: repetita iuvant?*, in DPCE Online, 3, 2023, 3015 ss.](#)

[24] Cfr. M. CARTABIA, *I giudici e lo stato di diritto*, cit., 17 ss.

[25] Il caso polacco è ancora paradigmatico al riguardo perché sono state attuate tutte queste misure, anche in assenza di una revisione costituzionale stante l'insufficienza delle maggioranze necessarie da parte della compagine governativa guidata dal PiS. Ma anche in Ungheria e Romania si riscontrano interventi tentati o effettuati in termini analoghi.

[26] Si può citare ancora il caso polacco con la *querelle* che ha condotto ad una prolungata inattività della Corte costituzionale polacca proprio in ragione delle modifiche alle maggioranze per le deliberazioni. Cfr. Č. PIŠTAN, *Giustizia costituzionale e potere giudiziario. Il ruolo delle corti costituzionali nei processi di democratizzazione ed europeizzazione*, in A. DI GREGORIO (a cura di), *I sistemi costituzionali dei paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica (Trattato di diritto pubblico comparato, fondato e diretto da G.F. Ferrari)*, Walters Kluwer, Milano, 2019, 357 ss. e [J. SAWICKI, *La conquista della Corte costituzionale ad opera della maggioranza che non si riconosce nella Costituzione*, in Nomos, 3, 2016.](#)

[27] L. PIERDOMINICI, cit., *passim*.

[28] Il dato emerge in particolare dal passaggio della relazione della Presidente Marta Cartabia in cui si afferma che i giudici si trovano al crocevia tra un ruolo da bersagli e da presidi dello stato di diritto. Cfr. M. CARTABIA, *I giudici e lo stato di diritto*, cit., 17 ss.

[29] Nei sistemi di controllo di tipo diffuso, la verifica verrà operato direttamente dal giudice mentre, nei sistemi accentrati, mediante rinvio ai tribunali costituzionali o ricorso diretto. Sul punto si vedano inoltre *infra* le considerazioni del par. 7.

[30] A questo si aggiunge anche il rimedio politico (rivelatosi più problematico alla prova dei fatti) dell'art. 7 TUE e, a seguito dei recenti sviluppi nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, anche l'ulteriore garanzia offerta dal regolamento n. 2092/2020 UE sulla condizionalità al bilancio dell'UE.

[31] E. CUKANI, *Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside?*, Napoli, 2021, 131 ss.

[32] *Verbatim* dall'art. 3 dello Statuto: «Ogni Membro del Consiglio d'Europa riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso si obbliga a collaborare sinceramente e operosamente al perseguimento dello scopo definito nel capo I». Cfr. <https://rm.coe.int/1680306052>. Vale la pena rilevare che, mentre nella versione ufficiale italiana la sezione dello Statuto che contiene l'art. 3 è denominata “Composizione” nella versione inglese questa è indicata come “*Membership*”, o appartenenza, così manifestando forse anche più efficacemente il collegamento tra il rispetto della *rule of law* e l'adesione dello Stato al Consiglio d'Europa e ai suoi valori.

[33] La Presidente O'Leary ha ricordato altresì come lo spazio di applicazione della CEDU copra attualmente 46 Stati e circa 700 milioni di persone. S. O'LEARY, *L'indipendenza del giudice alla luce della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in G. LATTANZI, M. MAUGERI, G. GRASSO, cit., 29.

[34] A un concetto già ampio e sfaccettato in una singola tradizione giuridica, peraltro, si sommano le accennate peculiarità presenti nelle altre declinazioni del principio frutto di patrimoni giuridici differenti e condensati nelle definizioni di *rule of law*, *rechtsstaat*, *estado de derecho* e *état de droit*.

[35] La *checklist* è reperibile sul sito web del [Consiglio d'Europa](#).

[36] Corte europea dei diritti dell'uomo, *Golder v. United kingdom*, application n. 4451/70, 21 febbraio 1975.

[37] S. O'LEARY, cit., 32.

[38] Tra le altre *Grzęda v. Poland*, application n. 43572/2018 del 15 maggio 2021 e *Xero Flor w Polsce sp. Z o.o. v. Poland* del maggio 2021. In argomento, A. WOJCIK, [*Defiance of EU Law by the Polish Constitutional Tribunal*](#), in *IACL-AIDC Blog*, 28 [novembre 2023](#).

[39] *Wałęsa v. Poland*, application n. 50849/21, decisione del 23/11/2023.

[40] Più nel dettaglio, Walesa aveva vinto una causa per diffamazione contro Wyszkowski, ex collega e membro dell'opposizione anticomunista, per le accuse, mosse da quest'ultimo, di aver collaborato con i servizi comunisti negli anni Settanta. Wyszkowski si è in seguito scusato pubblicamente per le accuse, rivelatesi interamente infondate. Nel gennaio 2020, però, il Procuratore generale polacco ha presentato, molti anni dopo la data in cui la sentenza era divenuta esecutiva, un "appello straordinario" per conto di Wyszkowski presso la Camera di revisione straordinaria e affari pubblici della Corte Suprema, tramite la procedura introdotta con la legge del 2017 sulla Corte Suprema del PiS. Tale iniziativa aveva condotto nel 2021 al ribaltamento della prima sentenza favorevole a Walesa.

[41] Anch'esso facente parte delle componenti della *rule of law* come ricordato nella *checklist* della Commissione di Venezia. Sul punto la Corte ha in particolare censurato il potere illimitato attribuito al Procuratore generale per la contestazione delle pronunce dell'organo ed il difetto di chiarezza della normativa processuale.

[42] Cfr. G. REPETTO, *L'effetto di vincolo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel diritto interno: dalla riserva di bilanciamento al 'doppio binario'*, in *Dir. pubbl.*, 2014, 1092 ss.

[43] Alle quali si richiede di adottare misure generali per la garanzia dell'imparzialità e l'indipendenza delle corti. Di recente, a seguito del risultato delle ultime elezioni, il governo polacco guidato da Donald Tusk ha peraltro stabilito un dialogo preliminare con le istituzioni

dell'Unione europea per avviare riforme volte a ripristinare, anche nel settore della giustizia, lo stato di diritto. Le indicazioni della Corte EDU, in questa prospettiva, possono fornire un prezioso ausilio per supportare tale processo di riforma.

[44] *Baka. V. Ungheria*, application n. 20261/12, *Grande Chambre*, 23/06/2016.

[45] Cfr. K. LENAERTS, *La giurisprudenza della Corte sull'indipendenza della magistratura*, in G. LATTANZI, M. MAUGERI, G. GRASSO, cit., 61 ss.

[46] In argomento cfr. S.M. CARBONE, *et al.*, *Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea*, Torino, 2008.

[47] Corte di giustizia, 5 novembre 2019, *Commissione v. Polonia*, causa C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924. La pronuncia originava infatti da un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa suprema del Portogallo.

[48] In argomento si vedano le riflessioni sul costituzionalismo trasformativo di A. VON BOGDANDY, L.D. SPIEKER, *Transformative Constitutionalism in Luxembourg: How the Court Can Support Democratic Transitions*, in *Columbia Journal of European Law* e A. VON BOGDANDY *et al.*, *Un possibile «momento costituzionale» per lo Stato di diritto europeo. L'importanza delle linee rosse*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 12 luglio 2018, 865 ss. esposte dall'autore, da ultimo, durante la sessione plenaria del Convegno ICON-S svoltosi all'Università Bocconi nell'ottobre del 2023.

[49] In argomento, E. CIMADOR, *La Corte di giustizia conferma il potenziale della procedura d'infrazione ai fini di tutela della rule of law. Brevi riflessioni a margine della sentenza Commissione v. Polonia (organizzazione tribunali ordinari)*, in *Eurojus*, 1, 2020.

[50] Cfr. tra le altre Corte di giustizia, 19 settembre 2018, *RO*, causa C-327/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:733. In argomento si veda anche G. MICHELINI, *Stato di diritto ed integrazione processuale europea. La Corte di giustizia ed il caso Polonia*, in *Questione Giustizia*, 27/07/2018.

[51] Corte di Giustizia, causa C-216/18 PPU, sentenza (Grande sezione) 25 luglio 2018.

[52] Verso la Polonia, infatti, era stata attivata la procedura di cui all'art. 7 c. 1 TUE e ciò poneva la Corte irlandese di fronte al dubbio di esporre l'imputato a violazioni ai principi del giusto processo in caso di trasferimento in carico alle autorità polacche. Cfr. *amplius* C. PINELLI, *Violazioni sistemiche dei diritti fondamentali e crisi di fiducia tra Stati membri in un rinvio pregiudiziale della High Court d'Irlanda*, in *Quad. cost.*, 2, 2018, 510 ss.

[53] Per fare ciò, precisa la Corte, il giudice deve prendere in considerazione l'esistenza di eventuali violazioni sistemiche e accertarsi che dall'esecuzione della condanna dell'imputato nello Stato richiedente non derivi una violazione dei principi dello stato di diritto.

[54] V. par. 89 sent. Corte di Giustizia, caso LM, C- 216/18.

[55] Si veda in particolare il caso *Repubblika v Il-Prim Ministru*, 20 aprile 2021, C-896/19. In argomento, cfr. J. SAWICKI, *La collisione insanabile tra diritto europeo primario e diritto costituzionale interno come prodotto della manomissione ermeneutica di quest'ultimo*, in *DPCE Online*, 4, 2021 e M. LELOUP, D.V. KOCHENOV, A. DIMITROVS, *Non-Regression: Opening the Door to Solving the 'Copenhagen-Dilemma'? All the Eyes on Case C-896/19 Repubblika v Il Prim-Ministru*, in *Reconnect Working Paper*, No. 15, 2021.

[56] Cfr., nel volume inclusivo degli atti del Convegno, S. SCIARRA, *L'indipendenza del giudice alla luce della giurisprudenza della corte costituzionale*, in G. LATTANZI, M. MAUGERI, G. GRASSO, cit., 85 ss.

[57] Sul punto E. CECCHERINI, *L'integrazione fra ordinamenti e il ruolo del giudice*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2, 2013, 467 ss.

[58] In argomento, S. SCIARRA, *Identità nazionale e corti costituzionali. il valore comune dell'indipendenza*, in AA.VV., *Identità nazionale degli stati membri, primato del diritto dell'unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici nazionali*, 6 ss.

[59] Sulla cooperazione tra consigli giudiziari in Europa si rinvia a D. KOSAŘ, *Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe*, in *German Law Journal*, 19.7, 2018, 1567-1612 e O.P. CASTILLO ORTIZ, *Councils of the judiciary and judges' perceptions of respect to their independence in Europe*, in *Hague Journal on the Rule of Law*, 9, 2017, 315-336.

[60] Cfr. Deliberazione dell'Assemblea Generale dell'ENCJ del 17 settembre 2018.

[61] Cfr. S. SCIARRA, *L'indipendenza del giudice*, cit., 86-87.

[62] La citazione è da farsi risalire alle parole di Vezio Crisafulli.

[63] Corte cost. sent. n. 15/1969, estensore Vezio Crisafulli. Si riporta di seguito il passaggio per esteso: "Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto – anche nelle forme esteriori – la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio".

[64] Il PiS non disponeva di maggioranze sufficienti per modificare la Costituzione ma ha potuto nondimeno svuotare di significato il principio della separazione dei poteri (affermato dalla Carta polacca) semplicemente intervenendo sulle norme primarie che regolano il funzionamento della Corte e le garanzie dell'imparzialità dei suoi giudici, anche grazie a riserve di legge rivelatesi forse troppo ampie.

[65] Cfr. sentenza Corte cost. n. 215/2016, secondo cui "È costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione in forza della quale indipendenza e imparzialità devono ritenersi connotazioni imprescindibili dell'azione giurisdizionale, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria, dagli organi di giurisdizione speciale costituzionalizzati (ex art. 103 Cost.: Consiglio di

Stato, Corte dei conti, Tribunali militari), dai giudici speciali pre-costituzionali ritenuti compatibili con la carta costituzionale (artt. 108 Cost. e VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione), dalle sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria, composte anche da giudici non togati ex art. 102, secondo comma, Cost. (ex plurimis la sentenza n. 193 del 2014, già citata, che aveva ad oggetto lo stesso organo di giurisdizione speciale oggetto della attuale disamina; ancora, le sentenze n. 353 del 2002, sulla composizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche e n. 262 del 2003, sulla composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura)".

[66] Cfr. *ex multis*, Corte cost. n. 223/2012.

[67] Il tema si è recentemente riproposto in termini simili con la sentenza n. 137/2023.

[68] Nella sentenza 41/2021, in particolare, la Corte afferma che "La regola generale del pubblico concorso è stata individuata come quella più idonea a concorrere ad assicurare la separazione del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato e la sua stessa indipendenza, a presidio dell'ordinamento giurisdizionale, posto dalla Costituzione, nel Titolo IV della sua Parte II, quale elemento fondante dell'ordinamento della Repubblica". Cfr. S. SCIARRA, *Il giudice*, cit., 96.

[69] Cfr., tra le altre, Corte cost. sent. n. 224/2009.

[70] Malgrado la Costituzione italiana non utilizzi espressamente la formula "stato di diritto", essa è del resto presente diffusamente nella giurisprudenza della Consulta ma anche nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente come osserva R. BIN, cit., *passim*.

[71] Rispetto alle quali in molti casi i tempi della legislazione, si rivelano spesso molto più lenti rispetto alle esigenze impellenti della società e degli operatori giuridici.

[72] Le nuove complessità dell'interpretazione giudiziale sono state menzionate in diversi interventi, tra cui quello di Natalino Irti.

[73] La tensione tra Polonia, Ungheria e Unione Europea ha stimolato un miglioramento nelle garanzie della rule *of law* europea, come dimostrato dall'entrata in vigore del meccanismo della condizionalità di cui al regolamento 2020/2092. In argomento, cfr. E. CUKANI, cit., *passim* e A. VON BOGDANDY, cit., *passim*.

[74] Cfr. G. LATTANZI, *Saluti introduttivi*, in G. LATTANZI, M. MAUGERI, G. GRASSO (a cura di), cit., 1 ss.

[75] Cfr. M. CARTABIA, *The rule of law and the role of courts*, in *Italian Journal of Public Law*, 1, 2018, 2.